

NATIONS UNIES
DROITS DE L'HOMME
HAUT-COMMISSARIAT

NAZIONI UNITE
DIRITTI UMANI
UFFICIO DELL'ALTO COMMISSARIATO

TRASMISSIONE TELEFAX

DATA: 15 Maggio 2019
A: Sua Eccellenza
Sig. Ambasciatore Gian Lorenzo Cornado
Rappresentante permanente Missione permanente dell'Italia
presso l'Ufficio delle Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali a
Ginevra
FAX: +41 22 740 07 15
E-MAIL: rappoi.ginevra@esteri.it
DA: Beatriz Balbin
-firma illeggibile-
Direttore
Ufficio Procedure Speciali
OHCHR
FAX: +41 22 917 9008
TEL: +41 22 917 9543 / + 41 22 917 9738
E-MAIL: registry@ohchr.org
RIF: AL ITA 4/2019
PAGINE: 12 (inclusa questa pagina)
OGGETTO: **COMUNICAZIONE CONGIUNTA DELL'UFFICIO PROCEDURE
SPECIALI**

Trasmettiamo in allegato una comunicazione congiunta inviata dal Relatore Speciale sulla situazione dei difensori dei diritti umani, l'Esperto Indipendente in materia di diritti umani e solidarietà internazionale, il Relatore Speciale sui diritti umani dei migranti, il Relatore Speciale sulle forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza; il Relatore Speciale sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, e il Relatore Speciale sulla tratta delle persone, in particolare di donne e bambini.

Sarei grata se la presente lettera fosse trasmessa quanto prima a Sua Eccellenza
Enzo Moavero Milanese,
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE
DIRITTI UMANI
PROCEDURE SPECIALI
RELATORI SPECIALI, ESPERTI INDIPENDENTI E MEMBRI DEI GRUPPI DI LAVORO

PALAIS DES NATIONS -1211 GINEVRA 10, SVIZZERA www.ohchr.org • TEL: +41 22 917 9543 / +41 22 917 9738 •
FAX: +41 22 917 9008 • E-MAIL: reeislrvfaochr.org

Comunicazioni del Relatore Speciale sulla situazione dei difensori dei diritti umani, l'Esperto Indipendente in materia di diritti umani e solidarietà internazionale, il Relatore Speciale sui diritti umani dei migranti, il Relatore Speciale sulle forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza; il Relatore Speciale sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, e il Relatore Speciale sulla tratta delle persone, in particolare donne e bambini

RIFERIMENTO:
AL ITA 4/2019

15 Maggio 2019

Sua Eccellenza,

Abbiamo l'onore di rivolgerci a Lei nella veste rispettivamente di Relatore Speciale sulla situazione dei difensori dei diritti umani, l'Esperto Indipendente in materia di diritti umani e solidarietà internazionale, il Relatore Speciale sui diritti umani dei migranti, il Relatore Speciale sulle forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza; il Relatore Speciale sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, e il Relatore Speciale sulla tratta delle persone, in particolare di donne e bambini, ai sensi delle risoluzioni del Consiglio sui diritti umani 34/5, 35/3, 34/21, 34/35, 34/19 e 35/5.

Al riguardo ci permettiamo di portare all'attenzione del Governo di Sua Eccellenza le informazioni che abbiamo ricevuto in merito alla recente "Direttiva per il coordinamento unificato delle attività di sorveglianza dei confini marittimi e lotta all'immigrazione clandestina ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 286/1998" ovvero Circolare Ministeriale n. 14100/141(8) (di seguito: Direttiva) indirizzata al Capo della Polizia Italiana, al Comando Generale dei Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Finanza, al Comando Generale delle Capitanerie di Porto, al Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate e al Capo di Stato Maggiore della Difesa, emanata il 18 marzo 2019 dal Ministro dell'Interno in carica Matteo Salvini. Tale Direttiva, che invita le autorità marittime e militari italiane a impedire alle navi private che svolgono attività di ricerca e soccorso in acque internazionali (presumibilmente in riferimento al nord della Libia) di entrare nelle acque territoriali e nei porti italiani, è suscettibile di compromettere gravemente i diritti umani dei migranti, compresi i richiedenti asilo e le vittime o potenziali vittime di detenzione arbitraria, tortura, tratta delle persone ed altre gravi violazioni dei diritti umani.

Sulla criminalizzazione delle organizzazioni della società civile che effettuano operazioni di ricerca e soccorso

La Direttiva stabilisce che "le navi, sia battenti bandiera italiana che straniera, che salvano i migranti in acque al di fuori della responsabilità dell'Italia e senza il coordinamento dell'autorità competente per il coordinamento delle attività di salvataggio internazionalmente riconosciuta, e che successivamente entrano nelle acque territoriali italiane, pregiudicano il buon ordine e la sicurezza dello Stato italiano", poiché in tal caso "mancano i requisiti per la designazione di un posto sicuro nei porti italiani". La Direttiva afferma che tali navi private

conducano le loro operazioni "allo scopo di eludere la legislazione nazionale in materia di controllo delle frontiere e di migrazione regolare", costituendo pertanto "una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale dello Stato costiero". Inoltre, nella Direttiva viene menzionato un caso specifico in cui "la gestione del salvataggio e della navigazione ha costituito una concreta manifestazione di un modus operandi di un'attività di salvataggio condotta in modo improprio, in violazione delle norme internazionali sul diritto del mare".

Vi sono ragionevoli motivi, tra cui anche il momento della sua pubblicazione, per ritenere che la Direttiva sia stata emanata allo scopo di prendere di mira direttamente le operazioni di ricerca e soccorso effettuate dalla nave Mare Jonio, vale a dire allo scopo di impedirne l'accesso alle acque e ai porti italiani. Mare Jonio è una nave gestita da una ONG e battente bandiera italiana, che agisce per la piattaforma Mediterranea e che ha salvato 50 migranti al largo della costa libica durante la notte del 19 marzo 2019 per poi dirigersi successivamente verso Lampedusa, il porto italiano più vicino, in condizioni meteorologiche avverse. Secondo le informazioni ricevute, il 9 maggio 2019 la Marina militare italiana ha soccorso 36 persone; nello stesso periodo di tempo la Mare Jonio ha salvato 29 persone da un gommone in avaria in acque internazionali a 40 miglia dalla Libia, ed ha richiesto un porto sicuro al Centro italiano di coordinamento del soccorso marittimo. Il Ministro dell'Interno avrebbe ordinato all'autorità militare di impedire alla nave di accedere ai porti italiani. Comunque, alla Mare Jonio è stato successivamente consentito dall'autorità competente di sbarcare a Lampedusa, e quindi la nave è stata immediatamente posta sotto sequestro dalla Guardia di Finanza in quanto sospetta di "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina". Tuttavia, al momento della stesura della presente lettera, l'equipaggio della Mare Jonio non è stato formalmente iscritto nel registro delle persone indagate dal Pubblico Ministero di Agrigento.

Il tentativo di mirare alla nave Mare Jonio per le sue operazioni di ricerca e soccorso è ulteriormente esplicitato in un'altra Direttiva (la n. 14100/141 (8)) emanata dal Ministro degli Interni il 15 aprile 2019 e diretta al Capo della Polizia italiana, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Finanza, al Comando Generale delle Capitanerie di Porto e al Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate. Questa Direttiva riprende quella emanata in precedenza - che è l'oggetto principale della presente lettera - ma aggiunta a ciò accusa esplicitamente la Mare Jonio di avere svolto attività volte a favorire "l'immigrazione clandestina" e di avere l'intenzione di continuare a farlo in futuro.

Siamo profondamente preoccupati per l'approccio adottato dal Ministro degli Interni nei confronti della Mare Jonio tramite queste Direttive, che non fanno riferimento né sono state confermate da alcuna decisione presa dalla competente autorità giudiziaria. Riteniamo che ciò rappresenti un altro tentativo politico di criminalizzare le operazioni di ricerca e soccorso svolte dalle organizzazioni della società civile nel Mediterraneo. Inoltre intensifica ulteriormente il clima di ostilità e xenofobia nei confronti dei migranti, come già denunciato in due lettere inviate al Governo di Sua Eccellenza rispettivamente il 19 ottobre 2018 (ITA 4/2018) e il 12 novembre 2018 (ITA 2/2018), per le quali siamo ancora in attesa di una risposta.

Sebbene vi siano motivi per ritenere che le suddette Direttive siano indirizzate principalmente alle navi delle organizzazioni non governative, nutriamo anche delle preoccupazioni riguardo agli effetti di tali politiche su altre imbarcazioni (p. es. navi mercantili e pescherecci) che potrebbero diventare sempre più riluttanti a salvare i migranti.

Desideriamo inoltre esprimere serie preoccupazioni sulla bozza del "Decreto sicurezza bis", che presumibilmente introdurrà sanzioni per coloro che "mentre effettuano operazioni di ricerca e soccorso in acque internazionali non rispettano gli obblighi sanciti dalle convenzioni

internazionali". Secondo le informazioni ricevute, l'importo delle sanzioni potrebbe variare da 3.500 a 5.500 euro per ciascun migrante trasportato sulla nave, e in caso di violazioni ripetute con frequenza, se la nave batte bandiera italiana ciò potrebbe portare alla sospensione o al ritiro della licenza da 1 a 12 mesi.

Sul diritto alla vita e sulla mancanza di riferimenti alle norme internazionali sui diritti umani nella Direttiva

La Direttiva tenta anche di giustificare la restrizione delle operazioni di ricerca e soccorso da parte di navi private invocando il diritto del mare, tra cui la Convenzione internazionale sulla ricerca e sul soccorso in mare (SAR), la Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare (SOLAS) e la Convenzione delle Nazioni Unite di Montego Bay del 1982.

Pur apprezzando il riferimento fatto nella Direttiva alle norme internazionali, intendiamo attirare l'attenzione del Governo di Sua Eccellenza sulla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982. L'art. 98 della Convenzione stabilisce che ogni Stato "ha il dovere di (a) prestare assistenza a qualsiasi persona trovata in mare che rischi di perdersi; (b) procedere il più velocemente possibile al salvataggio delle persone in difficoltà, se informato del loro bisogno di assistenza, nella misura in cui tale attività possa essere ragionevolmente attesa da parte sua". Analoghi obblighi sono ulteriormente specificati nella Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare (SOLAS) e nella Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso in mare (SAR). Desideriamo ricordare al Governo di Sua Eccellenza che l'art. 98 è considerato legge consuetudinaria; che lo stesso si applica a tutte le zone marittime e a tutte le persone in difficoltà senza discriminazioni; e che si applica a tutte le navi, comprese le navi private e delle ONG sotto la bandiera di uno Stato.

Siamo altresì preoccupati per il fatto che la Direttiva non tiene debitamente conto degli obblighi internazionali degli Stati in materia di diritti umani nel corso di operazioni di ricerca e soccorso; e tra questi è di primaria importanza l'obbligo non derogabile di rispettare e proteggere il diritto alla vita, come sancito dall'art. 6 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, ratificata dal governo di Sua Eccellenza nel 1978. Il diritto alla vita costituisce un diritto fondamentale, la cui effettiva protezione è il prerequisito per il godimento di tutti gli altri diritti umani e il cui contenuto può essere informato da altri diritti umani e non deve essere interpretato in maniera restrittiva. (CCPR/C/GC/36, par. 2-3).

Alla luce delle suddette norme internazionali sui diritti umani, le operazioni di ricerca e soccorso volte a salvare vite umane non possono rappresentare una violazione della legislazione nazionale sul controllo delle frontiere o sulla migrazione irregolare, poiché il diritto alla vita deve prevalere sulla legislazione nazionale ed europea, sugli accordi bilaterali, sui protocolli d'intesa e su ogni altra decisione politica o amministrativa intesa a "combattere l'immigrazione irregolare". Ciò è ulteriormente espresso nelle clausole di riserva di cui all'art. 19 del Protocollo contro il traffico di migranti via terra, via mare e via aria menzionato dalla Direttiva, nonché nelle clausole di riserva di cui all'art. 14 del Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, entrambi a integrazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale ratificata dal Governo di Sua Eccellenza il 2 agosto 2006. Le due clausole di riserva così recitano: "Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica gli altri diritti, obblighi e responsabilità degli Stati e dei singoli soggetti ai sensi del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale umanitario e la legislazione internazionale sui diritti umani, e in particolare, ove applicabile, la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati e il principio di non respingimento ivi contenuto".

Mentre apprezziamo la Marina Militare italiana per gli sforzi sostenuti per salvare vite umane, desideriamo sottolineare che, poiché il governo italiano non provvede sistematicamente a meccanismi di salvataggio a protezione della vita e della dignità delle persone, gli attori umanitari sono indispensabili per fornire tali servizi. Lo Stato ha l'obbligo positivo di perseguire e facilitare l'attività umanitaria (attraverso un atto di delega) e l'obbligo negativo di non intraprendere attività che possano mettere a repentaglio il godimento del diritto alla vita.

Desideriamo altresì ribadire il fatto che le leggi e le politiche volte al tentativo di impedire la fornitura alle popolazioni di servizi di salvataggio e di sostentamento della vita a motivo dell'appartenenza etnica, della religione o dello status di immigrato costituiscono una violazione dell'art. 6 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici.

L'Italia non può non assolvere al proprio obbligo di rispettare e proteggere il diritto alla vita e neppure esacerbare e aggravare tale inadempienza impedendo ad altri di intraprendere attività volte ad adempiere a tale obbligo fondamentale, in particolare se le attività o le inattività dello Stato sono motivate da motivi discriminatori o possono comportare una discriminazione (A/73/314).

Sulla stigmatizzazione dei migranti in difficoltà in mare e sulla negazione del loro diritto di chiedere asilo ed essere identificati come vittime della tratta di persone

La Direttiva giustifica inoltre la chiusura dei porti italiani invocando "la pace, l'ordine e la sicurezza dello Stato costiero" la cui valutazione deve essere devoluta alla discrezionalità delle autorità nazionali alla luce della lotta contro i contrabbandieri e i trafficanti, nonché richiamando lo "status irregolare" dei migranti in mare e "l'esistenza del rischio concreto che tra i migranti potrebbero nascondersi potenziali terroristi o altri soggetti pericolosi che minacciano la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico", senza tuttavia fornire alcuna informazione di fatto né dati qualitativi o quantitativi a sostegno di tali affermazioni. In tale contesto mettere in evidenza tali rischi si traduce in una criminalizzazione generica di tutti i migranti in situazioni di vulnerabilità.

A tale proposito desideriamo attirare l'attenzione del Suo Governo sul par. 2.1.10 della Convenzione internazionale del 1979 sulla ricerca e il soccorso in mare, cui si fa riferimento nella Direttiva. Riguardo al coordinamento della cooperazione in materia di ricerca e soccorso, la Convenzione afferma che "i soggetti interessati devono assicurarsi che l'assistenza sia fornita a qualsiasi persona in difficoltà in mare, e ciò a prescindere dalla nazionalità o dallo status di tale persona o dalle circostanze in cui la stessa si trova". Nella sua deliberazione sul diritto alla vita, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani ritiene che il diritto alla vita riguardi un "diritto delle persone ad essere libere da atti ed omissioni che sono intesi o che potrebbero prevedibilmente causarne la morte innaturale o prematura". Il Comitato aggiunge che "l'art. 6 garantisce questo diritto a tutti gli esseri umani, senza distinzione di alcun tipo, comprese anche le persone sospettate o condannate per i crimini più gravi". (CCPR/C/GC/36 par. 3).

Siamo anche preoccupati del fatto che la Direttiva si concentra eccessivamente sulla sicurezza e sulla lotta contro i trafficanti, mentre fraintende gli obblighi a sostegno dei diritti umani stabiliti nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e i suoi due Protocolli (Protocollo contro il traffico di migranti via terra, via

mare e via aria, e Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini).

La Direttiva afferma che attraverso una maggiore esternalizzazione del controllo delle frontiere “sarà condotta una lotta più efficace contro la tratta di persone evitando che i migranti siano sfruttati dalle reti di trafficanti e riducendo gli incentivi alla migrazione irregolare”. Tuttavia, tale approccio fa un uso strumentale della lotta contro la tratta di persone dal momento che le politiche di migrazione restrittive contribuiscono ad esacerbare le vulnerabilità dei migranti, e quindi a favorire la tratta di persone invece di prevenirla e proteggere le potenziali vittime.

Desideriamo anche ricordare che, secondo l'art. 14 della Dichiarazione universale dei diritti umani, tutti hanno il diritto di chiedere asilo e di usufruire di tale diritto. La valutazione della domanda di asilo non può essere effettuata in mare. Secondo il principio della solidarietà in mare stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, in particolare nell'art. 98, tutte le navi che incontrano persone in pericolo in mare devono salvarle e trasportarle in un posto sicuro, indipendentemente da chi esse siano.

Inoltre, un'operazione di ricerca e soccorso non è terminata fino a quando le persone soccorse non abbiano raggiunto un posto sicuro. È stato ampiamente documentato in molti rapporti delle Nazioni Unite e delle ONG che i migranti in Libia sono soggetti a diverse violazioni dei diritti umani, tra cui il traffico di persone, prolungate detenzioni arbitrarie in condizioni disumane, torture e maltrattamenti, uccisioni illegali, stupri e altre forme di violenza sessuale, lavori forzati, estorsioni e sfruttamento. Pertanto, la Libia non può essere considerata un posto sicuro ai fini dello sbarco dei migranti. Ciò è chiaramente dimostrato in un recente rapporto, datato 20 dicembre 2018, preparato congiuntamente dall'Ufficio dell'Alto Commissariato ONU per i diritti umani (OHCHR) e dalla Missione di Supporto dell'ONU in Libia (UNSMIL) (“Disperata e pericolosa: Rapporto sulla situazione dei diritti umani dei migranti e dei rifugiati in Libia”).

Alla luce del contesto ben documentato di violazioni dei diritti umani e di tratta di persone nei confronti dei migranti in Libia, vi sono ragionevoli motivi per credere che, nel momento in cui i migranti entrano nel territorio italiano o sono soggetti alla giurisdizione dello Stato italiano, devono essere già stati identificati come vittime o potenziali vittime di tratta. Pertanto, la lotta contro la tratta delle persone non può comprendere soltanto le indagini e il perseguimento dei trafficanti ma deve anche prendere in debita considerazione gli obblighi degli Stati di proteggere e fornire assistenza alle vittime della tratta, come sancito dall'art. 6 del Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, che integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (di seguito Protocollo di Palermo).

Secondo i Principi e le linee guida raccomandati dell'OHCHR in materia di diritti umani e tratta delle persone, gli Stati hanno l'obbligo internazionale non solo di identificare i trafficanti ma anche le persone vittime della tratta, in quanto “l'incapacità di identificare correttamente una persona soggetta a tratta rischia di comportare un'ulteriore negazione dei diritti di tale persona”. L'identificazione è possibile quando sono stati creati uno spazio sicuro e un rapporto di fiducia che consentano alle vittime di condividere un'esperienza traumatizzante. È pertanto necessario istituire delle procedure di identificazione dedicate e riservate nelle zone di arrivo, in collaborazione con le organizzazioni della società civile, al fine di garantire il rispetto dei diritti delle persone soggette a tratta (A/HRC/38/45) e

identificare le vulnerabilità ed esigenze di protezione, comprendendo ma non limitandosi soltanto alle vittime di tratta.

Sulla mancanza di considerazione per il principio di non respingimento

Desideriamo esprimere serie preoccupazioni sulla delega di responsabilità alla Guardia costiera libica durante le operazioni di ricerca e soccorso, conferita nella Direttiva laddove dichiara i porti libici "in grado di fornire ai migranti un'adeguata assistenza medica e logistica".

A tale riguardo concordiamo con la relazione congiunta emessa recentemente dall'OHCHR e dall'UNSMIL nel dicembre 2018, in cui si chiedeva alla UE e ai suoi Stati membri, compresa l'Italia, di riconsiderare le rispettive politiche sulla gestione della migrazione nel Mediterraneo centrale. Tale relazione documenta chiaramente un contesto diffuso di violazioni dei diritti umani nei confronti dei migranti, nonché di organizzazioni umanitarie impegnate in attività di ricerca e soccorso indicate dalla Guardia costiera libica, con il sostegno finanziario e materiale del governo italiano e dell'Unione europea, come precedentemente denunciato anche in una lettera congiunta inviata da 9 Relatori Speciali delle Nazioni Unite al Governo di Sua Eccellenza il 28 novembre 2017 (ITA 4/2017).

A differenza dei migranti e dei rifugiati soccorsi dall'Unione Europea e da navi straniere in acque internazionali, che vengono portati in Italia o in altri porti europei, quelli salvati dalla Guardia costiera libica nelle acque libiche, e in maniera crescente in acque internazionali, vengono portati in Libia.

Nell'aprile 2019, in seguito all'escalation dell'attività militare in Libia, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha sottolineato che la Libia non è un porto sicuro per il ritorno dei migranti ed ha invitato l'Unione Europea e i suoi Stati membri ad attuare rapidamente e collettivamente una risposta coerente alla migrazione via mare dalla Libia, che sia basata sul rispetto dei diritti umani. Anche il Direttore Generale della OIM ha recentemente espresso preoccupazione per la sicurezza dei migranti in detenzione, osservando che "la Libia non è un posto sicuro per rimpatriare i migranti che hanno tentato e non sono riusciti a raggiungere l'Europa" (IOM Expresses Alarm for Safety of Libyan Civilians and Migrants in Detention, comunicato stampa del 4 maggio 2019). Analogamente, l'UNHCR ha denunciato che l'aumento delle operazioni di intercettazione e salvataggio condotte dalla Guardia costiera libica ha portato a un numero maggiore di persone sbarcate ed arrestate. Ha sottolineato inoltre che durante le intercettazioni/salvataggi in mare la Guardia costiera libica è stata accusata di essere collusa con reti di contrabbando e che, secondo quanto riferito, è stata coinvolta in una serie di violazioni dei diritti umani, tra cui "il deliberato affondamento di imbarcazioni usando armi da fuoco". Ha aggiunto altresì che la restrizione delle attività critiche delle navi di salvataggio delle organizzazioni non governative ha portato a una più alta percentuale di persone che muoiono in mare rispetto a prima (UNHCR Position on Returns to Libya - Update II, settembre 2018).

Come detto sopra, e anche tenendo presente l'attuale deterioramento della situazione della sicurezza in Libia e dell'intensificarsi della violenza a causa del conflitto armato interno in corso, la Libia non può essere considerata un posto sicuro ai fini dello sbarco successivamente al soccorso o all'intercettazione in mare.

Le pratiche con cui i paesi di destinazione cooperano l'uno con un altro per impedire l'arrivo di migranti e rifugiati sono definite "disimpegni" e violazioni del principio di non

respingimento, che costituiscono parte integrante del divieto assoluto e non derogabile di tortura ed altri maltrattamenti, sanciti dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura e dagli artt. 6 e 7 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (A/HRC/37/50, par. 56-59).

Alla luce di queste osservazioni e preoccupazioni, invitiamo il Governo di Sua Eccellenza a ritirare la "Direttiva per il coordinamento unificato delle attività di sorveglianza dei confini marittimi e lotta all'immigrazione clandestina ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 286/1998" ovvero Circolare Ministeriale n. 14100/141(8) - quindi Direttiva n. 14100/141(8) - emanata il 15 aprile 2019, con specifico riferimento alla Mare Jonio, e ad interrompere la procedura che potrebbe portare all'approvazione del "Decreto sicurezza bis". Incoraggiamo altresì le competenti autorità giudiziarie a tenere conto della presente comunicazione congiunta. Invitiamo inoltre l'Italia e gli altri Stati membri della UE ad attuare rapidamente e collettivamente una risposta coerente alla migrazione via mare dalla Libia, che sia basata sul rispetto dei diritti umani. In particolare, è necessario garantire un'adeguata capacità di ricerca e soccorso nel Mediterraneo e prioritizzare l'obbligo primario di salvare vite umane in mare, mantenendo fermo il principio di non respingimento ai sensi del diritto umanitario internazionale in materia di rifugiati e diritti umani.

In relazione ai fatti presunti e alle preoccupazioni espressi sopra, si rinvia all'**Allegato in riferimento al diritto internazionale in materia di diritti umani** annesso alla presente lettera, che cita gli strumenti e le norme internazionali in materia di diritti umani relativi alle presenti accuse.

Poiché, nell'ambito del mandato rispettivamente conferitoci dal Consiglio per i diritti umani, è nostra responsabilità cercare di chiarire tutti i casi portati alla nostra attenzione, saremmo pertanto grati di ricevere le vostre osservazioni sui seguenti punti:

1. Si chiede di fornire ulteriori informazioni e/o eventuali commenti sui decreti summenzionati.
2. Si chiede di indicare in che modo il Governo di Sua Eccellenza stia programmando di adempiere ai propri obblighi al fine di impedire la perdita della vita di migranti nel Mar Mediterraneo ed attenersi al principio di non respingimento nel coordinare le operazioni di ricerca e soccorso che coinvolgono la Guardia costiera libica, alla luce delle recenti relazioni delle Nazioni Unite che documentano un contesto di violazioni dei diritti umani nei confronti dei migranti in Libia, ivi incluso quando sono perpetrate dalla Guardia costiera libica o dal Dipartimento per la lotta alla migrazione illegale (DCIM), cui i migranti sono affidati al momento dello sbarco in Libia.
3. Si chiede di indicare quali passi intende compiere il Governo di Sua Eccellenza per allineare le politiche migratorie dell'Italia agli obblighi internazionali in materia di diritti umani richiamati nella presente lettera, in particolare in relazione al diritto alla vita e al divieto di torture e maltrattamenti ai sensi degli artt. 6 e 7 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), al principio di non respingimento e all'art. 6 del Protocollo di Palermo.
4. Si chiede di fornire dati disaggregati sul numero dei migranti soccorsi dal Centro Italiano di Coordinamento del Soccorso Marittimo nel 2018-2019 e sul numero di persone perseguite o condannate per criminalità organizzata o altri gravi reati, che si trovavano tra i migranti salvati nel corso delle operazioni di ricerca e soccorso.

5. Si chiede di fornire informazioni sul numero delle vittime di tratta identificate in seguito a operazioni di ricerca e soccorso condotte in relazione ai migranti in fuga dalla Libia, in linea con gli obblighi internazionali previsti dal Protocollo di Palermo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini.

La presente comunicazione e la risposta che riceveremo dal Governo di Sua Eccellenza saranno rese pubbliche entro 60 giorni tramite il sito web che riporta le comunicazioni. Successivamente saranno rese disponibili anche nella consueta relazione che sarà presentata al Consiglio dei diritti umani.

In attesa di una risposta, invitiamo a prendere tutte le misure provvisorie necessarie per fermare le presunte violazioni e impedire che si ripetano e, nel caso in cui le indagini supportino o suggeriscano che tali accuse sono corrette, per garantire che qualsiasi persona coinvolta nelle presunte violazioni renda conto del proprio operato.

Nel prossimo futuro potremo esprimere pubblicamente le nostre preoccupazioni qualora, a nostro avviso, le informazioni su cui sarà basato il comunicato stampa sono sufficientemente affidabili da indicare una materia che merita un'attenzione immediata. Riteniamo altresì che il pubblico in generale debba essere allertato rispetto alle potenziali implicazioni delle accuse sopra menzionate. Il comunicato stampa indicherà che siamo stati in contatto con il Governo di Sua Eccellenza per chiarire il problema in questione.

Si informa che una copia della presente lettera è stata inviata per informazione anche al Governo della Libia e all'Unione Europea.

Voglia gradire, Eccellenza, l'assicurazione della nostra più alta considerazione.

-firma illeggibile-

Michel Forst

Relatore speciale sulla situazione dei difensori dei diritti umani

-firma illeggibile-

Obiora C. Okafor

Esperto Indipendente in materia di diritti umani e solidarietà internazionale

-firma illeggibile-

Felipe Gonzalez Morales

Relatore speciale sui diritti umani dei migranti

-firma illeggibile-

E. Tendayi Achiume

Relatore speciale sulle forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza

-firma illeggibile-

Nils Melzer

Relatore speciale sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

-firma illeggibile-

Maria Grazia Giammarinaro

Relatore speciale sulla tratta delle persone, in particolare di donne e bambini

Allegato
Riferimento al diritto internazionale in materia di diritti umani

In relazione ai fatti presunti e alle preoccupazioni espressi sopra, desideriamo attirare l'attenzione del Governo di Sua Eccellenza sul fatto che dette Direttive sembrano essere in contrasto con i principi dei diritti umani nonché con i principi fondamentali enunciati nella Dichiarazione sul diritto e la responsabilità dei singoli, dei gruppi e degli organi della società per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali universalmente riconosciuti, nota anche come Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani (A/RES/53/144). In particolare intendiamo fare riferimento agli artt. 1 e 2 della Dichiarazione in cui si afferma che tutti hanno il diritto di promuovere e di attivarsi per la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale e internazionale e che ogni Stato ha una responsabilità primaria e il dovere di proteggere, promuovere e porre in essere tutti i diritti umani e le libertà fondamentali.

Desideriamo altresì ricordare che i servizi umanitari svolgono un ruolo centrale nella prevenzione delle morti illegali di migranti e rifugiati. Dissuadere i servizi umanitari per i migranti, impedire le missioni di soccorso e salvataggio della vita umana e il trasporto, e impedire la fornitura di cibo, alloggio, cure mediche e altri servizi acuisce i rischi per la vita. Pertanto gli Stati non devono criminalizzare o penalizzare in altro modo la fornitura di sostegno o assistenza ai migranti (A/73/314). La solidarietà e la cooperazione internazionali sono i principi fondamentali posti alla base del diritto internazionale e sono essenziali per garantire che gli Stati rispettino i loro obblighi in materia di diritti umani, rispondendo alle sfide condivise. Gli sforzi per impedire a tali navi di sbarcare - e altri atti contro i migranti e coloro che agiscono per sostenerli - dimostrano una rottura della solidarietà internazionale basata sui diritti umani, oltre a costituire una violazione dei diritti umani in sé. (A/73/206).

Per quanto riguarda le operazioni di ricerca e soccorso, intendiamo anche fare riferimento al principio 4 dei Principi e linee guida dell'OHCHR sulla protezione dei diritti umani dei migranti in situazioni di vulnerabilità, in base al quale gli Stati devono proteggere la vita e la sicurezza dei migranti e garantire che tutti i migranti che affrontano rischi per la vita o la sicurezza vengano salvati e assistiti immediatamente. Ciò include, tra l'altro: (1) assicurare che i pertinenti quadri giuridici nazionali e gli accordi di cooperazione e coordinamento tra Stati sostengano e rafforzino l'efficacia del sistema di ricerca e soccorso, in conformità con la legislazione internazionale sui diritti umani e sui rifugiati, la legge internazionale del mare ed altre norme pertinenti; (2) istituire, gestire e mantenere servizi adeguati ed efficaci per la ricerca e il salvataggio in mare, indipendentemente dalla presunta nazionalità o dallo stato giuridico dei migranti in difficoltà in mare o dalle circostanze in cui si trovano; (3) garantire che i servizi di ricerca e soccorso e le autorità di coordinamento operino nel quadro di un'ampia comprensione del disagio, in modo che sia fornita tempestivamente l'assistenza necessaria ai migranti in imbarcazioni non adatte alla navigazione anche se non corrono un rischio immediato di affondare; (4) assicurare che tutte le possibili risorse dello Stato e di altro tipo siano mobilitate, anche attraverso la cooperazione tra Stati se del caso, per le attività di ricerca e soccorso, incluso il pattugliamento proattivo quando le valutazioni informate del rischio suggeriscono che dei migranti che potrebbero aver bisogno di assistenza sono presenti lungo una particolare rotta marittima; (5) compiere ogni sforzo per proteggere il diritto alla vita dei migranti, ovunque siano a rischio, sia in acqua che sulla terraferma; (6) garantire che i servizi di soccorso dispongano di risorse adeguate e di tutte le attrezzature necessarie, come i radiofari di emergenza; (7) evitare attività e inattività che potrebbero prevedibilmente causare la morte innaturale o prematura dei migranti, o negare loro un'esistenza dignitosa.

Riguardo al principio di non respingimento, desideriamo richiamare la Sua attenzione sul fatto che l'obbligo in materia di diritti umani di non estradare, deportare o altrimenti trasferire ai sensi degli artt. 6 e 7 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura è assoluto e non derogabile e si applica a tutte le persone senza discriminazione, e in particolare indipendentemente dal loro diritto allo status di rifugiato. Pertanto gli Stati devono obbligatoriamente consentire a tutti i richiedenti asilo che dichiarano un rischio reale di violazione del loro diritto alla vita o del divieto di tortura e maltrattamenti, di accedere alle procedure di determinazione dello status di rifugiato, sia individualmente che in gruppo, che potrebbe offrire loro protezione contro il respingimento.

Nelle sue recenti osservazioni conclusive sull'Italia, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha raccomandato che il Governo di Sua Eccellenza assicuri che gli accordi bilaterali e multilaterali siano applicati in modo tale da garantire il pieno rispetto dei diritti sanciti nella Convenzione con lo stretto adempimento del principio di non respingimento e di sospendere qualsiasi accordo che non preveda efficaci protezioni dei diritti umani (CCPR/C/ITA/CO/6 par. 25 b). Desideriamo inoltre ricordare al Governo di Sua Eccellenza che l'Italia è stata precedentemente condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'art. 3 della Convenzione europea sui diritti umani e sul divieto di tortura perché i richiedenti erano stati esposti al rischio di maltrattamenti in Libia (*Hirsi Jamaa and others v Italy*). Recentemente questo caso è stato richiamato anche dal Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura nelle sue osservazioni conclusive sull'Italia, con la raccomandazione rivolta al Suo Governo di "assicurare che in pratica nessuno possa essere espulso, rimpatriato o estradato in un altro Stato ove vi siano motivi sostanziali per ritenere che tale migrante correrebbe un rischio personale e prevedibile di essere sottoposto a tortura" (CAT/C/ITA/CO/5-6 par. 20-21).

Inoltre il Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD), mentre ricordava gli obblighi dell'Italia ai sensi della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale - in particolare gli artt. 1, 2, 5 e 6 - chiariva nella Raccomandazione n. 30 sulla discriminazione nei confronti dei non cittadini (2004) che "un trattamento differenziato basato sulla cittadinanza o sullo status di immigrazione costituisce una discriminazione se i criteri di tale differenziazione, giudicati alla luce degli obiettivi e delle finalità della Convenzione, non sono applicati in base a un obiettivo legittimo e non sono proporzionati al raggiungimento di tale obiettivo" (par. 4). In questo contesto, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (CERD) ha invitato gli Stati firmatari ad assicurare che le garanzie legislative contro la discriminazione razziale si applichino ai non cittadini indipendentemente dal loro status di immigrazione e che le leggi e le politiche relative all'immigrazione, alla deportazione o ad altre forme di allontanamento dei non cittadini non discriminino - nello scopo o negli effetti - in base alla razza, al colore o all'origine etnica o nazionale (par. 7, 9 e 25). Gli Stati devono garantire che tutti i non cittadini "[...] abbiano pari accesso a rimedi efficaci, incluso il diritto di impugnare gli ordini di espulsione, e sia loro consentito di porre in atto efficacemente tali rimedi" (par. 25). La Convenzione CERD ribadisce altresì il principio del non respingimento e il divieto da parte del diritto umano internazionale delle espulsioni collettive (par. 27). Infine la Convenzione CERD esorta gli Stati ad agire risolutamente contro la tendenza a prendere di mira, stigmatizzare, stereotipare o profilare i membri di gruppi di popolazione di "non cittadini" in base alla razza, al colore, alla discendenza e all'origine nazionale o etnica (par. 12).